

STATUTI

dell'

Associazione MEMORIAL FLAVIA (FLO)

I. NOME, STRUTTURA, SCOPO

Art. 1 L' « Associazione Memorial Flavia (Flo) » (detta poi: l' "Associazione") è un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

L'Associazione ha carattere benefico, sociale, non ha fini di lucro, è indipendente e apartitica.

Art. 2 La sede dell'Associazione è nel luogo in cui è condotta la sua corrente e ordinaria amministrazione.

Per i propri debiti è esclusivamente responsabile l'Associazione. È pertanto esclusa la responsabilità personale dei suoi Soci.

La sua durata è illimitata.

Art. 3 L'Associazione intende ricordare Flavia (Flo) BERTOZZI MORONI, promuovendo e sostenendo progetti di cooperazione allo sviluppo a favore di bambini vulnerabili in

tutto il mondo, nel rispetto della dignità e della cultura delle popolazioni locali e dell'ambiente. I progetti si svolgono in stretta collaborazione con la popolazione, le istituzioni e le autorità locali.

L'Associazione si impegna ad attuare una strategia fondata sui diritti e sui bisogni del bambino, ispirata alla Convenzione sui diritti del fanciullo della Nazioni Unite e agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

L'Associazione finanzia la propria attività mediante:

- a) le quote sociali, stabilite dall'Assemblea;
- b) gli eventuali introiti derivanti da manifestazioni a tale scopo finalizzate;
- c) le sovvenzioni pubbliche o private;
- d) le donazioni o offerte.

L'Associazione decide liberamente come e quando utilizzare tali fondi sulla base delle proprie esigenze o opportunità operative, avuto sempre riguardo allo scopo che si prefigge.

Gli utili netti dell'Associazione saranno impiegati nell'attività dell'Associazione stessa. Essi non saranno in ogni caso ripartiti tra i Soci.

II. ORGANIZZAZIONE

Art. 4 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) *l'Assemblea;*

- b) il *Comitato*, composto di regola di un numero da tre a sette membri: un *Presidente*, un *Vicepresidente* e da uno a cinque Membri;
- c) un *Revisore*.

Art. 5 L'Assemblea è l'organo superiore dell'Associazione.

Essa è convocata dal Comitato una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, con almeno 20 giorni di preavviso e con indicazione delle trattande all'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata con avviso personale, via email oppure tramite pubblicazione sul sito dell'Associazione.

Nell'Assemblea, ogni Socio ha diritto a un voto. Il diritto di voto spettante a un Ente pubblico o alle persone giuridiche sarà esercitato in seno all'Assemblea da un solo rappresentante: essi potranno essere rappresentati al massimo da un delegato.

Assemblee straordinarie possono sempre essere convocate dal Comitato o da 1/5 dei Soci che ne fanno richiesta.

Sono compiti dell'Assemblea:

- l'approvazione del verbale dell'ultima Assemblea;
- l'approvazione del rapporto del Comitato, del consuntivo e del rapporto del revisore;
- la fissazione della tassa sociale annuale, su proposta del Comitato;
- la nomina del Comitato e del Revisore;

- la revisione parziale o totale degli Statuti;
- lo scioglimento dell'Associazione.

Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti, salvo se diversamente previsto dalla legge o dai presenti Statuti.

Sulle proposte dei Soci fatte durante le assemblee e non figuranti all'ordine del giorno l'Assemblea può deliberare solo alla maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti.

In nessun caso potranno essere tenute in considerazione le proposte circa la revisione degli Statuti, quando non figurino espressamente nelle trattande.

Art. 6 Il Comitato è composto di un numero da tre a sette membri.

La durata della carica è di 2 anni, con illimitata facoltà di rielezione.

Il Comitato si autocostituisce o è convocato dal suo Presidente, o su richiesta di un altro Membro, ogni volta che la corrente gestione dell'Associazione lo richiede, ma almeno due volte all'anno.

Le decisioni del Comitato sono rese a semplice maggioranza, qualunque sia il numero dei membri presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Il Comitato può sempre deliberare per via circolare, se nessun membro vi si oppone.

L'Associazione è rappresentata verso terzi dal Comitato. È vincolante la firma individuale del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. La firma di un altro membro del Comitato impegna l'Associazione solo se congiunta a quella del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Il Comitato ha tutte le competenze che i presenti Statuti o la legge non riservano esplicitamente e imperativamente all'Assemblea. In particolare, al Comitato competono la gestione e la direzione degli affari dell'Associazione.

I membri del Comitato non beneficiano di alcuna retribuzione.

Art. 7 Il Revisore resta in carica due anni ed è sempre rieleggibile.

Non possono essere designati revisori i membri in carica del Comitato.

III. QUALITÀ DI MEMBRO E FINANZIAMENTO

Art. 8 L'Associazione è composta da soci. Sono soci tutti coloro che chiedono di far parte dell'Associazione e pagano la tassa sociale. Il pagamento della tassa annuale è considerato come domanda di ammissione.

È considerato dimissionario il Socio che annuncia per iscritto o a voce, senza dovere alcuna motivazione, di non voler più far parte dell'Associazione. Il mancato

pagamento della tassa sociale, entro il termine fissato dal Comitato, è altresì assimilato alle dimissioni.

IV. REVISIONE DEGLI STATUTI

Art. 9 La revisione degli Statuti può essere decisa in ogni momento dall'Assemblea, purché ciò risulti nelle trattande all'ordine del giorno.

V. SCIoglimento

Art. 10 L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea, su proposta del Comitato, se non sussistono più le condizioni atte a garantirne la gestione nel rispetto dei principi sui quali è stata fondata.

La delibera sullo scioglimento necessita della presenza di almeno la metà dei Soci e del voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti, i quali statuiranno altresì sul destino del patrimonio residuo dell'Associazione, che sarà in tutti i casi utilizzato dal o dai destinatari del medesimo, nello spirito e in ossequio ai principi sui quali l'Associazione è stata fondata. Nel caso in cui il quorum non fosse raggiunto, verrà convocata, entro un mese, una seconda Assemblea che potrà validamente deliberare con qualsiasi numero di Soci presenti.

VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11 Per quanto non espressamente e diversamente disposto dai presenti Statuti, valgono le norme del Codice civile svizzero.

Art. 12 Il periodo amministrativo va dal 1° gennaio di ogni anno al 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 13 Eventuali divergenze e controversie tra singoli organi, tra Soci da una parte e l'Associazione dall'altra, saranno risolte dal competente Tribunale alla sede dell'Associazione.

* * *

I presenti Statuti sono stati adottati dall'Assemblea dei soci del 24 marzo 2013 tenutasi a Camignolo ed entrano immediatamente in vigore.